

Prot. n. **3193/11/0320/44**

Ufficio: Studi, Legislativo e Sindacale

Oggetto: Indennità di mobilità/associazione in cooperativa

**22 APR. 2011**

Roma, .....

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA  
Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080

[www.unci.org](http://www.unci.org) - e-mail: [info@unci.org](mailto:info@unci.org)

Alle Strutture Territoriali UNCI

**Via mail**

Alle Associazioni Settoriali UNCI

**Via mail**

Ai Revisori UNCI

**Via e-mail**

Alle cooperative associate UNCI

**Via mail**

Si informa che, con Circolare INPS n.67 del 14/04/2011, sono state rese importanti precisazioni - supportate da gran parte della giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione nonché concordate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in più occasioni, ha fornito chiarimenti in merito – in riferimento a:

- a) corresponsione – in un'unica soluzione – dell'indennità di mobilità in forma anticipata ai lavoratori che vogliono associarsi in cooperativa **senza restituzione dell'anticipazione**;
- b) incentivi spettanti alla cooperativa che assume lavoratori provenienti dalle liste di mobilità.

#### **PUNTO a)**

Il lavoratore collocato in mobilità, che abbia titolo a percepire la relativa indennità<sup>1</sup> e che voglia rioccuparsi associandosi in cooperativa può chiedere, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n.223/1991, la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un'unica soluzione.

L'art.1 comma 3 della L.n.142/2001 e succ.mod. stabilisce che *"il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"*. Conseguentemente, ai fini della compatibilità e della cumulabilità dello stato di socio lavoratore con la percezione dell'indennità di mobilità si terrà conto di quando stabilito nei confronti dei lavoratori subordinati o autonomi, a seconda del tipo di contratto di lavoro

<sup>1</sup> L'indennità di mobilità spetta esclusivamente ai lavoratori e **soci lavoratori** a tempo indeterminato licenziati per riduzione di personale da imprese rientranti nel campo di applicazione della C.I.G.S. Inoltre tali lavoratori devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti soggettivi:

- l'iscrizione nelle liste di mobilità;
- un' anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
- almeno 6 mesi di effettivo lavoro (comprese ferie, festività e infortuni).

Per ulteriori specifiche sull'argomento si rimanda all'Approfondimento n.19 allegato al numero 22 di Zoom.

(subordinato o autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa) stipulato con la cooperativa.

Non essendoci alcun obbligo in capo al lavoratore di richiesta di anticipazione per associarsi in cooperativa, si prospettano le seguenti fattispecie:

➤ ***Associarsi in cooperativa con richiesta di anticipazione***

La facoltà di chiedere la prestazione in forma anticipata è riconosciuta esplicitamente dalla norma a tutti i lavoratori che intendano associarsi in cooperativa, a prescindere dalla forma (subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale) con cui si qualifica il rapporto di lavoro.

Pur contemplando la norma (art.7 comma 5, L.n.223/1991) l'obbligo di restituzione della prestazione anticipata *“nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato...”*, l'INPS esclude tale obbligo per i rapporti instaurati in cooperativa, affermando che:

L'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa – costituendo semplice attuazione degli impegni assunti con la cooperativa stessa – **non comporta la restituzione dell'anticipazione**, prevista dall'articolo 7, comma 5, ultimo capoverso, della legge n. 223/1991.

Come ovvio, la concessione da parte dell'Istituto del diritto all'anticipazione con esclusione della restituzione sarà subordinato alle necessarie verifiche finalizzate ad evitare eventuali abusi o azioni fraudolente nonché l'eventuale collocazione in mobilità, da parte della cooperativa, dei predetti soci lavoratori nei 24 mesi successivi alla corresponsione dell'anticipazione stessa.

➤ ***Associarsi in cooperativa senza richiesta di anticipazione***

Qualora venga instaurato un rapporto di tipo subordinato si applicheranno le stesse norme previste per i rapporti di stessa natura non instaurati in cooperativa.

**1. *Lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (determinato o indeterminato)***

Il lavoratore che durante il periodo di godimento dell'indennità accetti l'offerta di lavoro subordinato nelle modalità di cui al titolo, dandone tempestiva comunicazione all'INPS (entro 5 giorni), manterrà l'iscrizione nella lista di mobilità con sospensione della prestazione (L.n.223/1991 art.8 comma 6).

Le giornate di lavoro prestate non saranno computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento. Si produce, quindi, uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.



## **2. Lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato**

Il lavoratore che durante il periodo di godimento dell'indennità stipula questa tipologia di contratto, decade dalla fruizione della prestazione e dall'iscrizione alle liste di mobilità (L.n.223/1991 art.9 comma 6 lett.a), pur mantenendo la possibilità di reiscrizione nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova, fino ad un massimo di due volte;
- laddove il lavoratore non sia giudicato *"idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce"*,
- licenziato, successivamente a detta assunzione, senza aver maturato dodici mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui sei di lavoro effettivamente prestato. Nella presente fattispecie il lavoratore è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

Le ipotesi di cui sopra non danno luogo ad alcuno slittamento della data di fine prestazione.

## **3. Lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa**

In materia di lavoro autonomo nessuna norma specifica prevede gli istituti della sospensione e della decadenza.

Tuttavia, come per tutte le prestazioni che traggono origine e compensano la perdita involontaria di un posto di lavoro, l'indennità di mobilità è intrinsecamente legata alla condizione di disoccupazione involontaria e pertanto, laddove la legge non disponga diversamente, si deve ritenere che essa venga meno qualora cessi lo stato di disoccupazione involontaria.

Secondo quanto chiarito dall'Inps, i casi di compatibilità tra svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con la percezione dell'indennità di mobilità sono i seguenti:

- attività di lavoro autonomo con reddito non superiore a 4.800 euro;
- collaborazioni coordinate e continuative con reddito non superiore a 8.000 euro.

Detti limiti sono da ritenersi al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale.

Chiarisce, inoltre, l'INPS che qualora entrambi i tipi di attività suddette si alternino o sovrappongano nell'anno solare, si applicherà il limite superiore. In caso di superamento del suddetto limite, si produrrà cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dall'indennità per perdita dello stato di disoccupazione, dal momento dell'inizio dell'attività lavorativa.

### **PUNTO b)**

L'agevolazione al reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità può sintetizzarsi in due benefici alternativi:

1. anticipazione al lavoratore che crea da sé il proprio lavoro avviando un'attività autonoma o **associandosi in cooperativa**;

→ la richiesta della corresponsione anticipata dell'indennità da parte del lavoratore che si associa in cooperativa e intrattienga con essa un rapporto di lavoro subordinato **esclude per quel rapporto di lavoro subordinato** gli incentivi altrimenti fruibili<sup>2</sup>, previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 223/1991. Il lavoratore che si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità è cancellato dalla lista di mobilità.

2. incentivi al datore di lavoro che assume, quando il lavoratore fruisce di un'occasione di lavoro creata da altri, impiegandosi alle dipendenze

→ il lavoratore aderisce alla cooperativa, senza richiedere l'anticipazione e la cooperativa medesima può fruire dei suddetti incentivi.

L'impossibilità di coesistenza tra la prestazione anticipata e l'incentivo all'azienda riguarda sia il contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore di cui all'articolo 8, comma 4, sia gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223/1991.

Pertanto, la società cooperativa, all'atto di perfezionare il rapporto associativo con un lavoratore, potrà avere interesse a conoscere se questi abbia esercitato la facoltà di chiedere l'anticipazione (anche se la domanda non sia ancora stata accolta e il lavoratore non sia stato cancellato dalle liste di mobilità).

Sarà la Sede Inps, cui la cooperativa chieda di fruire degli incentivi previsti per l'assunzione di lavoratori in mobilità, a verificare presso l'Unità di processo competente, che non sia stata esercitata la facoltà di corresponsione dell'anticipazione dandone comunicazione alla cooperativa medesima.

L'Ufficio Studi, legislativo e Sindacale resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento a riguardo.

Cordiali saluti.

*Olivero P. Pentassuglia*  
Il Capufficio Studi, Legislativo e Sindacale  
Dott.ssa Tiziana Pentassuglia

<sup>2</sup> A tal proposito vedasi:

- Interpello (Ministero del Lavoro) Prot.n. 1074 del 18 luglio 2005;  
- Interpello (Ministero del Lavoro) Prot.n. 25/0000540 del 23 gennaio 2006.